



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)



2013/0008829/USCITA

15/02/2013



Area Trotto - Libro genealogico
Ufficio Controllo Produzione

CIRCOLARE N. 1/2013

a mezzo FAX

A

A.N.A.C.T.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TUTTE LE SOCIETÀ DI CORSE

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2013

Si forniscono di seguito chiarimenti in merito agli adempimenti da compiere al fine dell'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri nati nell'anno 2013.

L'A.S.S.I. procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge 200/03, al D.M. 29/12/2009 e al D.M. 26/09/2011, nonché dell'art.1 delle Norme Tecniche di cui al D.M. 20249 del 29/01/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine l'allevatore deve:

- essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare sopra citato. Per l'iscrizione deve essere presentata apposita domanda compilata sul modello pubblicato sul sito dell'A.S.S.I. (www.unire.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it);
- denunciare la nascita del puledro entro sette giorni dall'evento mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa dell'Anagrafe degli equidi. Il modello (pubblicato sui siti sopra indicati) prevede anche per i nati 2013 l'apposito spazio dove applicare uno degli sticker (lettera B) che compongono la breeding card;
- far sottoporre il puledro, da parte del veterinario incaricato dall'A.S.S.I., ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico, previo versamento di € 96,00 (sul c/c postale n. 86045002 intestato a "A.S.S.I. – Area trotto") per ciascun puledro di cui si chiede l'iscrizione. Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell'effettuazione della visita identificativa l'allevatore deve contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio, pubblicizzato a cura dell'ANACT. Si ricorda, comunque, che è onere dell'allevatore contattare l'ANACT per conoscere il nominativo del veterinario territorialmente competente. Si richiama l'attenzione sul termine del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro per l'identificazione e si ricorda che dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'identificazione del puledro può essere effettuata solo dietro il pagamento da parte dell'allevatore di un diritto di segreteria di € 319,00. Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico e la



A.S.S.I.
AGENZIA PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE IPPICO

GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

relativa emissione del passaporto non può avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- d) far pervenire all'ANACT entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa di riferimento (art.1 Norme Tecniche).

La documentazione necessaria è la seguente:

1. C.I.F. (Certificato di Intervento Fecondativo) in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo, con applicata la relativa breeding card (sticker lettera A) e con la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2013, deve iniziare con la lettera "U";
2. originale dell'attestazione del versamento, sul c/c postale intestato all'A.S.S.I., del diritto di segreteria di € 96,00 per l'effettuazione della visita identificativa sopra specificata.

Documento necessario ai fini dell'iscrizione del puledro è, altresì, il verbale di identificazione, di inserimento del microchip e di prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato A.S.S.I. A tale proposito si precisa che l'originale del verbale viene inviato all'ANACT dal laboratorio incaricato, ma la copia anticipata dall'allevatore consente una gestione più celere dell'istruttoria della pratica di iscrizione.

Riguardo alle breeding card si ritiene utile ricordare che, anche per il 2013, ogni singola card è composta da due sticker, contraddistinti dalle lettere A e B e recanti lo stesso codice a barre, sui quali è riportato il nome dello stallone e l'anno della stagione di monta. Ogni breeding card reca, pertanto, un codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa a cui si riferisce. Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa. La lettera distingue la destinazione dello sticker, come espressamente indicato sullo stesso.

Entro il 31 dicembre di ogni anno precedente la nascita dei puledri, il gestore della stazione di fecondazione deve inviare, all'A.S.S.I. e all'ANACT, per ogni singolo stallone l'elenco delle breeding card utilizzate nella stagione di monta, con indicato oltre al nome dello stallone anche quello delle fattrici utilizzate.

Gli allevatori dovranno farsi consegnare dal gestore della stazione di fecondazione i due sticker:

- sul modello della denuncia di nascita dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "B";
- sul C.I.F. dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "A".

Si precisa che in assenza degli sticker sulla documentazione sopra indicata il puledro non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano.

Tutto quanto sopra premesso, l'A.S.S.I. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito del ricevimento entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Si ricorda che, se anche uno solo dei documenti di cui sopra viene presentato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre ai predetti adempimenti, dovrà versare all'A.S.S.I. entro il termine del 31 dicembre una sanzione amministrativa di € 510,00 per deposito tardivo della documentazione. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

Nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati nel C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti diritti di segreteria:



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

- € 213,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
- € 96,00 per eseguire il confronto con il D.N.A. di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
- ulteriori € 96,00 per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore.

Come noto, l'A.S.S.I. consente l'iscrizione tardiva del puledro, dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita, previo deposito di tutta la documentazione sopra citata e sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore, con applicazione di una sanzione amministrativa di € 4.000,00. Si ribadisce che non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

Si precisa, infine, che i puledri nati all'estero da cavalle estere iscrivibili al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra. Nel caso in cui entrino nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà, comunque, pagare il diritto di segreteria di € 319,00 previsto per l'identificazione, l'inserimento del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA, oltre alla tassa di € 510,00 per deposito tardivo della documentazione.

Si richiama all'ottemperanza di tutto quanto sopra descritto, in applicazione della normativa dell'Anagrafe degli equidi di cui alla Legge n. 200/2003, al D.M. 29/12/2009 "*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE*", al D.M. 26/09/2011, nonché a quanto disposto in materia di sanzioni dal D.lgs n. 16/02/2011, n. 29 "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE*".

Si richiama, inoltre, all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti, più volte chiariti anche con varie circolari emanate nel tempo dall'A.S.S.I., per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, in particolare in questa sede, le fattrici. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi altro evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato all'A.S.S.I. (es. nascite, decessi, enucleazioni, ecc.).

Non è ammessa alcuna deroga alla registrazione tardiva dei passaggi di proprietà. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati dell'A.S.S.I. al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati A.S.S.I. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Si fa presente che i passaggi di proprietà delle fattrici possono essere registrati anche dall'ANACT.

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 4, punto 6, del sopra citato Decreto legislativo n. 29 del 16/02/2011 e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti dell'A.S.S.I., nonché in capo all'effettivo possessore di un equide la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

Si precisa che, in caso di assenza di esplicita dichiarazione di esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) da parte dell'allevatore, sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento.

Il Dirigente delegato
Francesco Ruffo Scaletta